

INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO BANDO SECONDO SEMESTRE ANNO 2014

Eventi conclusi tra il 1° luglio 2014 e il 31 dicembre 2014

Articolo 1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza e dei relativi stanziamenti effettuati, concede un'indennità giornaliera in favore degli iscritti i quali, a causa di malattia o infortunio, tali da determinare una condizione di inabilità temporanea, non abbiano esercitato in maniera assoluta la professione per un periodo massimo di sessanta giorni nell'anno solare, con esclusione degli eventi di durata inferiore ai sette giorni continuativi. La durata complessiva della malattia o dell'infortunio deve essere attestata con apposito certificato che il richiedente dovrà farsi rilasciare ai sensi del successivo articolo 5).

Si precisa, altresì, come detta assistenza non sia cumulabile, per lo stesso periodo, con le altre forme di indennizzo di cui alla normativa per la tutela della maternità a favore delle libero professioniste. Si precisa inoltre che l'indennità di malattia per patologie inabilitanti durante il periodo di maternità non può considerarsi sostitutiva dell'indennità di maternità anche nel caso in cui quest'ultima non sia stata regolarmente richiesta in base ai termini previsti dalla normativa vigente.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 2 - MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere l'indennità di cui all'art. 1 dovranno presentare apposita domanda di ammissione redatta esclusivamente in via telematica, attraverso l'area riservata del sito internet dell'Ente <https://www.enpap.it/areariservata/> entro e non oltre i termini stabiliti dal presente Bando; la richiesta dovrà essere seguita dall'invio, a pena di decadenza, della documentazione prescritta dal successivo art. 5.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali.

L'Ente valuterà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a stilare le graduatorie sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo art. 6.

A seguito della chiusura delle istruttorie e della formazione della graduatoria, l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento sarà possibile, ed entro 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'iscritto, proporre ricorso al Consiglio di amministrazione.

Art. 3 - INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: Ufficio Relazioni con gli iscritti dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma, Numero Verde 800410444 (per le chiamate da rete mobile o dall'estero contattare il numero 06/97748666), fax 06/97748651, oppure consultare il sito www.enpap.it o inviare una e-mail all'indirizzo info@enpap.it.

Art. 4 - REQUISITI

Indennità di malattia

Possono beneficiare dell'indennità di malattia gli iscritti attivi all'Ente da almeno dodici mesi precedenti l'inizio della malattia in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti fino al secondo anno precedente a quello della presentazione della domanda.

Indennità di infortunio

Possono beneficiare dell'indennità di infortunio gli iscritti attivi all'Ente in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti fino al secondo anno precedente a quello della presentazione della domanda che, a causa di infortunio, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto e sempreché l'evento si sia verificato successivamente all'invio della domanda di iscrizione all'Ente.

Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Una volta terminata la condizione di inattività professionale, la domanda per l'attribuzione dell'indennità di malattia o infortunio - Bando secondo semestre anno 2014 - dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica attraverso l'area riservata del sito internet dell'Ente <https://www.enpap.it/areariservata/> (accreditandosi con proprio numero matricola e password, accedendo alla sezione "Malattia o Infortunio") entro il quinto giorno successivo al termine dell'evento per il quale viene formulata la richiesta.

A completamento della domanda di cui al punto precedente dovrà essere trasmessa entro il trentesimo giorno successivo al termine dell'evento, a pena di decadenza, la seguente documentazione (farà fede il timbro postale):

- modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata;
- fotocopia fronte e retro di un valido documento d'identità;
- certificazione medica in originale rilasciata, a conclusione dell'evento oggetto della richiesta, dal medico che ha accertato lo stato di inattività professionale (es: medico curante e/o convenzionato A.S.L., specialista) ovvero documentazione rilasciata agli stessi effetti da Struttura sanitaria pubblica. I certificati dovranno necessariamente contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni indispensabili per la valutazione dell'istanza:
 - o l'esatta durata del periodo di malattia o infortunio;
 - o l'effettiva condizione di inattività professionale verificatasi in conseguenza della patologia.

Nel caso di domanda presentata per gravidanza a rischio ovvero interruzione di gravidanza, si richiede un certificato medico in originale comprovante la data presunta del parto ovvero la data dell'avvenuto aborto spontaneo/terapeutico.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.

Art. 6 - ENTITÀ DELL'INDENNITÀ E GRADUATORIA

Il Consiglio di amministrazione ha determinato l'ammontare dell'indennità giornaliera lorda in ragione di 1/365° del reddito netto professionale denunciato e comunicato all'Ente, ai sensi dell'art 11 del Regolamento di Previdenza, nel secondo anno precedente la presentazione della domanda, con esclusione dei periodi al di sotto dei 7 giorni continuativi.

L'importo giornaliero così ottenuto è arrotondato ai 5,00 (cinque/00) euro superiori e comunque non inferiore a 50,00 (cinquanta/00) euro e non superiore a 100,00 (cento/00) euro, per gli eventi con durata complessiva oltre i 20 giorni. Per gli eventi con una durata complessiva fino a 20 giorni, fermo restando gli importi minimi e massimi, il valore giornaliero riconosciuto è ragguagliato all'80% del valore lordo come sopra determinato.

Inoltre, laddove il richiedente sia coperto per lo stesso evento da altra forma di indennizzo di malattia o infortunio derivante da altra tutela prevista obbligatoriamente, l'indennizzo complessivamente determinato al punto precedente sarà ridotto del 20%.

A tal fine, all'atto della domanda, l'iscritto dovrà rendere apposita dichiarazione circa l'esistenza di altra copertura per l'evento di cui alla stessa domanda.

La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri e parametri:

- a) all'entità del valore risultante dalla compilazione del modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto ISEE/Punteggi	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a € 10.000,00	2 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00	4 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00	6 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00	8 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00	10 punti
Oltre € 30.000,00 - Fino a € 35.000,00	9 punti
Oltre € 35.000,00 - Fino a € 40.000,00	7 punti
Oltre € 40.000,00 - Fino a € 45.000,00	5 punti
Oltre € 45.000,00 - Fino a € 50.000,00	3 punti
Oltre € 50.000,00	1 punto

b) alla durata del periodo di interruzione forzata dell'attività professionale sulla base del seguente punteggio:

Rapporto interruzione attività professionale /Punteggi	
Periodo di tempo di interruzione attività	Punteggio attribuito
fino a 20 giorni	2 punti
da 21 a 30 giorni	4 punti
da 31 a 45 giorni	6 punti
da 46 a 60 giorni	8 punti
oltre 60 giorni	15 punti

c) all'esercizio esclusivo della libera professione sulla base del seguente punteggio:

Rapporto - Esercizio esclusivo libera professione/Punteggi	
Esercizio attività professionale	Punteggio attribuito
Esclusività libera professione NO	2 punti
Esclusività libera professione SI	20 punti

Nell'ambito del secondo semestre 2014, saranno stilate due distinte graduatorie trimestrali:

- 3° trimestre luglio-settembre 2014;
- 4° trimestre ottobre-dicembre 2014;

Saranno considerate ricadenti nel 3° trimestre 2014 le domande presentate on line per eventi terminati entro il 30 settembre 2014; nel 4° trimestre 2014 le domande presentate on line per eventi terminati entro il 31 dicembre 2014.

Qualora lo stanziamento trimestrale non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste validamente pervenute, si procederà alla liquidazione dei contributi assistenziali in base all'ordine di graduatoria. In caso di parità di punteggio, sarà considerato quale ulteriore criterio la maggiore anzianità di iscrizione all'Ente.

* * *

Roma, giugno 2014

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli

